

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

TRA

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Lombardia (di seguito denominato Inail) - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Milano, c.so di Porta Nuova 19, rappresentata dal dott. Antonio Traficante nella qualità di Direttore regionale pro tempore

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito denominata ASST), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito

PREMESSO CHE

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail;
- l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";
- in data 16 aprile 2014 l'Inail e la Regione Lombardia hanno stipulato un protocollo e convenzione della durata triennale, rinnovata per un triennio senza soluzione di continuità, con la quale hanno individuato le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo e tale convenzione è stata rinnovata per un triennio senza soluzione di continuità;
- in data 25 settembre 2015 la Giunta della Regione Lombardia con delibera n. X/4066 ha stabilito che, oltre alle strutture pubbliche di ricovero e riabilitazione indicate in allegato alla convenzione di cui al punto precedente, approvata in data 16 aprile 2014 con d.g.r. n. X/1673/2014, sono ulteriormente individuate, quali strutture di erogazione delle specifiche prestazioni, tutte le strutture sanitarie private del territorio lombardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle attività riabilitative, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione

delle cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici;

- l'ASST è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative e di accreditamento con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private

L' ASST assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;
- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La struttura sanitaria si impegna ad effettuare, con onere a carico del SSR, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro 7 gg. dalla presentazione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'Inail approva il progetto riabilitativo con emissione di autorizzazione per le cure extra LEA.

La struttura sanitaria si impegna ad erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'Inail e concordati con la singola struttura privata accreditata.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, emetterà a carico dell'Inail fattura elettronica come previsto dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni, per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali.

Alla fattura dovranno essere allegata la copia dell'autorizzazione e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura sanitaria entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'Inail.

La struttura sanitaria si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione Lombardia all'utilizzo del ricettario standardizzato la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende ASL di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa (budget) assegnati.

Le prestazioni integrative incluse nell'allegato A potrebbero ridursi ove la Regione decidesse il loro riconoscimento quali prestazioni Lea come previsto dalla normativa, in tal caso gli oneri saranno a carico del Ssr.

Art.5

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016.

Art.6

Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.8

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura sanitaria, del requisito della regolarità contributiva.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.9
Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art.10
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Inail	Per l'ASST Valtellina e Alto Lario
Il Direttore regionale per la Lombardia	Il Direttore Generale
Dr. Antonio Traficante	Dr. Tommaso Saporito

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

All. A

Prestazioni integrative di riabilitazione (lia) in Regione Lombardia

Le prestazioni integrative incluse nell'elenco potrebbero ridursi ove la Regione decidesse il loro riconoscimento quali prestazioni Lea come previsto dalla normativa, in tal caso gli oneri saranno a carico del Ssr.

Elenco	
Prestazioni LIA – tempi di esecuzione	tariffa in euro
Massoterapia distrettuale riflessogena 15 minuti	15
Idromassoterapia 20 minuti	10
Ginnastica vascolare in acqua	10
Ipertermia 15 minuti	15
Ionoforesi 30 minuti	10
Trazione vertebrale meccanica 20 minuti	15
Diatermia ad onde corte o microonde (radarterapia) 15 minuti	10
Tecarterapia manuale – automatica (capacitiva e resistiva) 30 minuti	30
Infrarossi 15 minuti	10
Laserterapia ad alta potenza (H.I.L.T.) 15 minuti	18
Bendaggio funzionale (compreso materiale)	20
Taping neuromuscolare (compreso materiale)	15